





L'Agenzia delle Entrate, analizzando per la prima volta in dirittura d'arrivo dell'agevolazione (**31 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe**) il delicato tema della dicitura in fattura, ha chiarito, con le risposte ad interpello nn. 438 e 439 di qualche giorno fa, , che qualora nella fattura di acquisto **non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile regolarizzare i documenti di spesa già emessi e ricevuti (anche tramite fattura elettronica) e quindi fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, che verrebbe impedita in caso di documenti mancanti delle apposite diciture richieste dalla norma .**

L'art. 1 c. 195 della L. 160/2019, che ha sostituito dal 2020 con una forma di credito di imposta i benefici del super ed iperammortamento su beni strumentali nuovi, stabilisce infatti che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

**A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194**".

Dalla formulazione normativa non appariva chiaro se tale onere documentale fosse previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. **La risposta della Agenzia è stata nel senso della decadenza** (e quindi andrà prestata la massima attenzione a tale adempimento da parte delle aziende interessate), ma ha fornito una possibilità di regolarizzazione della documentazione.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato in primo luogo che tali previsioni risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, in particolare nella disciplina della "Nuova Sabatini" ex art. 2 c. 2 del D.L. 69/2013; l'art. 10 del D.M. 27 novembre 2013 dispone che "Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, c. 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione".

**Pertanto, secondo l'Agenzia, la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.**

Considerate tuttavia le analogie fra le disposizioni, l'Amministrazione finanziaria ritiene, inoltre, estensibili al caso di specie i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico nella FAQ 10.15, in cui vengono fornite precisazioni sulla corretta modalità di compilazione della fattura emessa in formato elettronico nell'ambito della "Nuova Sabatini".

**Nelle risposte ad interpello citate ed allegate vengono quindi prospettate almeno due soluzioni per la regolarizzazione dei documenti che non riportano sin dall'origine la dicitura voluta dalla norma, che qui di seguito si riportano**

- a) In particolare, in relazione ai documenti emessi in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l'assenza dell'indicazione della norma anzidetta, **potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro"**.



- b) Qualora, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente avrà due soluzioni alternative:
- i. **stampare il documento (sia nella versione elettronica che quello "di cortesia"), annotando sulla copia cartacea, con "scritta indelebile" (timbro o annotazione), il riferimento normativo richiesto e conservarlo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72;**
- oppure**
- ii. seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n. 13/2018 e n. 14/2019, **"realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"**; in sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (si tratterebbe, in sostanza, della modalità di integrazione "elettronica" delle fatture emesse in reverse charge, che l'Agenzia suggeriva antecedentemente all'introduzione delle nuove specifiche tecniche).

Dovrebbe inoltre ritenersi ancora valida la "terza via" proposta dal MISE nella citata FAQ 10.15, benché non riportata nel documento di prassi dall'Amministrazione finanziaria dove Il Ministero dello Sviluppo Economico, suggeriva, che nel caso di fattura elettronica priva dell'indicazione richiesta, la regolarizzazione potesse avvenire, **"mediante l'emissione", da parte del cedente, "di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto"**.

La Agenzia ricorda inoltre che tali regolarizzazioni devono essere apposte prima dell'inizio di qualunque procedura di controllo e quindi, allo scopo di evitare spiacevoli conseguenze, anche di natura penale, derivanti dall'utilizzo di crediti di imposta non spettanti, lo Studio suggerisce di provvedere immediatamente alla integrazione della documentazione senza ulteriore indugio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani